

CIRCOLARE N. 1/2025

Torino, 20 gennaio 2025

Ai gentili Clienti

Loro sedi

DAL 2025 OBBLIGO TRACCIABILITA' SPESE TRASFERTA E RAPPRESENTANZA

La legge di bilancio 2025 prevede nuovi requisiti per la deducibilità dal reddito di impresa e dall'Irap delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi e, specularmente, i medesimi requisiti sono richiesti per evitare la tassazione in capo al dipendente delle spese per trasferte rimborsategli analiticamente.

Analoghe condizioni di tracciabilità sono richieste per la deducibilità dal reddito di impresa e dall'Irap delle spese di rappresentanza e di quelle per omaggi.

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese

È stato previsto che, se i relativi pagamenti (effettuati agli esercenti di bar, ristoranti, alberghi, conducenti etc.) sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui all'art. 51 co. 5 del TUIR per:

- vitto;
- alloggio;
- viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente (pertanto l'obbligo di tracciabilità non dovrebbe riguardare ad esempio l'acquisto di biglietti ferroviari / linee aeree).

Modalità di pagamento

I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:

- versamento bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Qualora i dipendenti o consulenti non abbiano a disposizione una carta aziendale ed effettuino pertanto i pagamenti con carte o simili ad essi intestate è opportuno che il datore di lavoro/committente si faccia rilasciare dal dipendente/consulente copie delle ricevute emesse dal POS.

Deducibilità della spesa in capo all'impresa

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

I nuovi obblighi di tracciabilità riguarderebbero anche le trasferte dei collaboratori coordinati e continuativi e degli amministratori percettori di reddito assimilato al lavoro dipendente.

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti

Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).

Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi delle imprese

Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi diventano deducibili (ai fini del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali saranno deducibili:

- da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
- dall'altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.

Spese di pubblicità e sponsorizzazione

Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 richiama solo l'art. 108 co. 2 del TUIR, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

SINTESIX